

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2000 e con le modifiche di cui alla Legge 265/99.

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Principi fondamentali)

Il Comune italo - albanese di San Demetrio Corone è ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto.

Art. 2 (Finalità)

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della Costituzione; persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività di organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla propria collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 (Tutela del territorio)

Il Comune tutela e preserva il proprio territorio dall'inquinamento, dall'uso improprio da parte dell'uomo, dalle azioni dei singoli o dei gruppi che deturpano le bellezze paesaggistiche o mettono in pericolo l'equilibrio dell'ecosistema.

Il territorio è la risorsa principale del Comune e, pertanto, va difeso da ogni forma di speculazione, sviluppando, se necessario, idonee forme di educazione civica.

L'identità della comunità si è formata ed espressa sul territorio per cui la sua conservazione è anche protezione del modo di essere della comunità stessa.

Art. 4 (Patrimonio storico, artistico e culturale albanese)

Il Comune tutela il patrimonio storico e artistico delle popolazioni di origine albanese e promuove la valorizzazione del patrimonio culturale nelle varie espressioni della lingua, del costume e delle tradizioni locali, in sintonia con la legge quadro di tutela delle minoranze (L. 15 dicembre 1999 n. 482) e ne promuove, per ciò che è di sua competenza, la sua piena attuazione.

Art. 5 (Uso della lingua albanese)

Il Comune favorisce l'uso della lingua albanese.

I membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua albanese.

Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui sopra dichiarino di non conoscere la lingua albanese, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

Il Consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua albanese di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

E' consentito, negli uffici dell'Ente, l'uso orale e scritto della lingua albanese.

Il Comune provvede, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua albanese.

In aggiunta ai toponimi ufficiali i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali. Il Comune può usare la toponomastica bilingue anche nella segnaletica stradale.

Nelle scuole materne comunali, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua albanese per lo svolgimento delle attività educative.

Art. 6 (Programmazione e cooperazione)

Il Comune garantisce le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali coordinati con gli strumenti programmatori dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

Il Comune promuove ogni idonea forma di collaborazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici.

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti, il Comune può delegare le proprie funzioni alla Provincia, alla Comunità Montana, ai Consorzi ed ad associazioni di Comuni.

Art. 7 (Territorio e sede comunale)

La circoscrizione del Comune è costituita dal centro abitato di San Demetrio Corone, dalla frazione Macchia Albanese e da altre borgate in continuo sviluppo e storicamente riconosciute, quali Sofferetti, San Nicola, Guriza, Piedigallo, Sant'Agata, Calamia, Poggio, Foreste, Cacossa.

Il territorio del Comune è esteso Kmq. 74,50 e confina con i Comuni di Acri, S. Sofia d'Epiro, S. Cosmo Albanese, Corigliano Calabro e Terranova da Sibari.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di San Demetrio Corone, che è il Capoluogo.

Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Le modifiche della denominazione del Comune, delle frazioni e delle borgate possono essere deliberate dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 8 (Stemma e gonfalone)

Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con il nome "San Demetrio Corone". Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone.

L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, possono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 (Pari opportunità)

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 10 (Conferenza Stato - Città - Autonomie locali)

Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

- I. l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- II. la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
- III. le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 11 (Tutela dei dati personali)

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 (Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi)

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo 1
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 (Elezione. Composizione -
Presidenza - Consigliere anziano. Competenze)

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza, dal vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco, è presieduta dal consigliere anziano.
3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72A, comma del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, della legge 25 marzo 1993, n° 81.
4. Il presidente rappresenta il Consiglio Comunale, dirige i dibattiti, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine e la regolarità delle discussioni, può sospendere o sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che violino ripetutamente il regolamento e di chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori.
5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 14 (Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Consiglio ed ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 15 (Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri)

- 1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 1. cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 2. tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 3. un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato.
- 3) L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente.
- 4) Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno, queste possono essere poste in deliberazione solo dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri entro il giorno precedente.
- 5) Gli atti relativi alle proposte di deliberazioni dovranno essere depositati presso la segreteria comunale e messe a disposizione dei consiglieri.
- 6) La seduta è valida se risultano presenti, escluso il Sindaco, il 50% dei consiglieri assegnati per la prima convocazione e del 33% in seconda convocazione.
- 7) Per l'approvazione del bilancio preventivo e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
- 8) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 9) Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 10) Ai consiglieri viene corrisposto un gettone di presenza.
- 11) Ogni consigliere può presentare interrogazioni al s Sindaco specificando se richiede risposta scritta o orale. Solo nel caso di risposta orale l'argomento sarà inserito nel primo consiglio senza che ciò comporti alcun dibattito.

Art. 16 (Sessioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a. per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b. per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo per:
 - a. determinazione del sindaco ;

- b. deliberazione della giunta comunale;
- c. domanda sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica (la domanda deve contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi d'urgenza) e la riunione dovrà avvenire in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta;
- d. decreto dell'Organo regionale di Controllo.

Art. 17 (Discussione).

Accertata, con appello fatto dal segretario, la presenza del numero legale nell'adunanza, il presidente dichiara aperta la discussione.

La discussione si svolge sulla proposta di deliberazioni avanzate dal presidente o dai consiglieri. Dopo di che inizia il dibattito vero e proprio, che è diretto dal presidente ed al quale possono partecipare tutti i consiglieri, secondo l'ordine in cui sono iscritti a parlare.

La discussione e le questioni che possono sorgere nel corso della stessa sono disciplinate da apposito regolamento consiliare.

Art. 18 (Votazione).

Al termine della discussione, si procede alla votazione. Questa può essere palese (per appello nominale, peralzata di mano, per alzata e seduta, a scelta dei presidenti) o segreta (con schede segrete o con palline bianche e nere, a scelta del presidente). Esaurita la votazione, si passa allo scrutinio, eseguito dagli scrutatori scelti secondo il regolamento oppure dal presidente o estratti a sorte o nominati dai gruppi consiliari.

Una proposta viene approvata se ottiene la maggioranza dei consiglieri votanti salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto. Non concorrono a determinare la maggioranza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Non si computano per determinare la maggioranza dei voti le schede bianche e quelle nulle. Conclusosi lo scrutinio, il presidente proclama l'esito della votazione.

Art. 19 (Verbale dell'adunanza)

Alle adunanze del Consiglio Comunale deve assistere il segretario comunale, che verbalizza tutte le operazioni svolte.

Nel verbale sono indicati, a pena di invalidità, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione e specificati quelli degli astenuti. La verbalizzazione è fatta per ogni singolo oggetto e deve indicare, a pena di invalidità, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, è atto pubblico che fa fede, fino ad impugnativa di falso, di tutto quanto il segretario attesta essere avvenuto o detto o fatto in sua presenza.

Gli interventi scritti, presentati dai consiglieri, non vengono integralmente trascritte ma allegati al verbale, del quale fanno parte integrante.

Art. 20 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all' albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 21 (Commissioni consiliari permanenti)

1 Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza; nelle commissioni aventi funzioni di controllo la presidenza spetta alla minoranza.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Ai componenti delle commissioni, composte come stabilito al precedente comma 1, spetta un gettone di presenza.

Art. 22 (Costituzione di commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive.

2. Con l'atto costitutivo, saranno disciplinati, i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente.

Art. 23 (Consiglio comunale dei Giovani).

Il Consiglio comunale istituisce il Consiglio comunale dei Giovani con modalità e attribuzioni da definire con apposito regolamento.

Capo 2 **GIUNTA E SINDACO**

Art. 24 (Elezione del Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 25 (Linee programmatiche)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 26 (Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni – una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 27 (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell' art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 28 (Delegati del Sindaco)

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 29 (Divieto generale di incarichi e consulenze. Obbligo di astensione)

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e al consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici e i programmi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 30 (Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono: essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare, qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice - Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art 31(La Giunta - Composizione e presidenza)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero variabile tra un minimo di 4 ed un massimo di 6 assessori compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che abbiano da almeno due anni la residenza nel Comune.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale delegati all'assessorato all'urbanistica, all'edilizia e ai lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 32 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi;

- collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
 4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
 5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di concorso proclamandone i candidati dichiarati idonei.
 6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 33 (Funzionamento della Giunta)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 34 (Indennità)

La Giunta comunale disciplina, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge 3 agosto 1999 n. 265, l'eventuale indennità da attribuire agli amministratori.

Art. 35 (Cessazione dalla carica di assessore)

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il S Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36 (Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo 1 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 37 (Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 38 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, con apposito regolamento ed in conformità allo Statuto, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 39 (Organizzazione del personale)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 40 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 41 (Incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo 2**SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO**

Art. 42 (Segretario comunale – Direttore generale)

- 1 Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall' art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall' art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall' art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco.
5. In relazione al combinato disposto dell' art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall' art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all' art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 43 (Vice Segretario comunale)

Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice - segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 44 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di erogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione & urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 45 (Avvocazione)

Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

TITOLO IV

Capo 1 I SERVIZI

Art. 46 (Forma di gestione)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art.65.

Art. 47 (Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 48 (Aziende speciali)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

- a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse al servizio dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49 (Istituzioni)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.63 per le aziende speciali.
4. Il Direttore dell' istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni. è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50 (Società)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 5339 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 51 (Concessione a terzi)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 52 (Principi e criteri).

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti di previsione dovranno favorire una lettura per programmi, interventi ed obiettivi, in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

Art. 53 (Il revisore dei conti).

La revisione economico - finanziaria è affidata ad uno o più revisori eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi membri in base alla procedura prevista dall'art. 57 della legge n. 142/90.

Il revisore dura in carica tre anni; non è revocabile se non per grave accertata inadempienza ed è rieleggibile una sola volta.

Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente; attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza dei mandatari.

In caso di morte, dimissioni, revoca o decadenza del revisore, il Consiglio Comunale deve procedere tempestivamente alla surroga. In difetto, si procederà ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90.

Art. 54 (Rinvio alle norme regolamentari).

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, del presente Statuto e dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni.

Le norme regolamentari disciplinano, altresì, forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli uffici dell'ente.

Art. 55 (Requisiti, incompatibilità, revoca e decadenza).

Il revisore dei conti, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore. Sono anche disciplinate dal regolamento le modalità di revoca o decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

TITOLO VI Capo 1 ORDINAMENTO FUNZIONALE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 56 (Organizzazione sovracomunale).

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con i Comuni vicini, con la Comunità Montana e con tutti gli altri enti pubblici per organizzare i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale. Il Comune ricercherà tutte le forme di unità con gli enti locali territoriali per come previsto nel capo VIII della legge 142/90.

Capo 2 FORME COLLABORATIVE

Art.57 (Principio di cooperazione)

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi delle forme e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58 (Convenzioni)

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia o loro centri strumentali.

Le funzioni ed i servizi da gestire in forma associata devono essere preventivamente individuati e nell'atto deliberativo devono essere indicate le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al condizionamento e delineate con chiarezza le modalità di gestione.

La convenzione deve precisare i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi reciproci e le rispettive garanzie.

Art. 59 (ConSORZI tra enti locali).

Il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia per la gestione di uno o più servizi di interesse comune e rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di una azienda speciale e non sia opportuno avvalersi della convenzione.

Preliminarmente alla costituzione del consorzio i Consigli degli enti aderenti devono approvare, unicamente allo Statuto del costituendo organismo, una convenzione che deve contenere: i fini del consorzio; la durata; la disciplina dei rapporti tra i consorziati ed, in particolare, la rispettiva partecipazione finanziaria, sulla quale è basata la rappresentanza degli stessi all'interno del consorzio;

la trasmissione, in copia, degli atti fondamentali, agli altri contraenti.

Allo Statuto del consorzio è rimessa la regolamentazione dei seguenti aspetti: ordinamento del consorzio; attività istituzionali e funzionamento, comprese forme di verifica della gestione; atti fondamentali del consiglio di amministrazione per i quali è richiesta l'approvazione dell'assemblea.

Lo Statuto e la convenzione devono essere approvati dai rispettivi Consigli Comunali a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando intende gestire una pluralità di servizi.

Art. 60 (Unione dei Comuni).

In attuazione del principio di cui all'art. 26 della legge 142/90, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge, una unione di Comuni allo scopo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO VII

Capo 1

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE POPOLARE, INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art 61 (Principi)

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.

Nel procedimento relativo all'adozione di atti, che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono garantite le forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste nel presente Statuto, nell'ambito dei principi della legge 241/90.

L'Amministrazione Comunale può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Sono assicurate procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli ed associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi e determinare le garanzie per il loro tempestivo esame.

Art. 62 (Azione popolare).

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente costituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 63 (Diritto di accesso).

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli espressamente riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro visione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi, associazioni e imprese.

Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei gestori di pubblici servizi, delle autorità di garanzia e di vigilanza.

Il regolamento determina la concreta disciplina che garantisce ai cittadini il diritto di accesso agli atti e di estrarne copia.

La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata.

In caso di rifiuto o di inerzia per trenta giorni da parte del responsabile, il cittadino può proporre ricorso al T.A.R.

L'indebito rifiuto integra gli estremi di reato previsto dall'art. 328 C.P., come modificato dall'art. 16 della legge 86/90.

Art. 64 (Diritto di informazione).

Oltre alle informazioni sui procedimenti che li riguardano, i cittadini hanno il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ai sensi dell'art. 7, quarto comma della legge n. 142/90.

Per facilitare l'assunzione delle informazioni, l'Amministrazione Comunale può costituire un apposito Ufficio Informazioni.

Art. 65 (Istanze).

I cittadini, attraverso le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione deve essere data dall'Amministrazione comunale entro il termine massimo di giorni trenta dalla presentazione della stessa.

Art. 66 (Petizioni).

Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale provvede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione o dispone l'archiviazione qualora ritenga di non accogliere la petizione. In tale ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente ed adeguatamente motivato e pubblicizzato.

La petizione deve essere esaminata e decisa dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione; se il termine detto non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere al sindaco che la petizione venga discussa in Consiglio Comunale. Il sindaco deve porre la questione all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio.

Art. 67 (Proposte)

Non meno di cento cittadini possono presentare al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi, tranne che in materia di tariffe e tributi locali.

Entro trenta giorni dalla presentazione, ogni proposta viene trasmessa all'organo competente, corredata dal parere del responsabile del servizio interessato e del segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'organo competente deve sentire una rappresentanza dei proponenti l'iniziativa. La decisione dell'organo competente deve essere adeguatamente motivata e pubblicizzata.

Capo II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 68 (Principi generali)

Il Comune valorizza le autonome forme associate e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dall'art. 69 del presente Statuto.

Art. 69 (Organismi di partecipazione)

La partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica può avvenire anche mediante la costituzione di appositi organismi.

Tali organismi possono essere rappresentativi sia di una parte della comunità stanziata su una certa zona del territorio comunale, sia di espressione dell'associazionismo in genere, quali le categorie produttive, il mondo sindacale, gli anziani, i malati, il mondo della cultura, dello sport e, in particolare, le tradizioni e il folklore arberesh.

Nella previsione di cui al secondo comma rientrano anche gli organismi a composizione mista (commissioni, consulte, consigli o comitati), composti cioè da consiglieri comunali e da rappresentanti di specifici interessi della comunità locale, esterni al Consiglio.

Art. 70 (Incentivazione).

Alle associazioni, agli organi di partecipazione, ai comitati che operano per il progresso culturale e sociale della comunità, possono essere erogate forme di incentivazione, con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico -professionale ed organizzativa.

Art. 71 (Partecipazione alle commissioni consiliari)

Le commissioni consiliari possono invitare ai loro lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organi interessati.

Capo III REFERENDUM

Art. 72 (Referendum).

Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sottoporre alla comunità locale la valutazione di questioni amministrative di particolare importanza.

Non possono essere indetti referendum: in materia di bilancio, tributi locali e tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono state oggetto di tutela referendaria nell'ultimo triennio.

Le modalità di attuazione del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.

Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità; i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il referendum consultivo non può avere luogo in occasione di altre elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali.

Il Consiglio Comunale può evitare il referendum adottando provvedimenti congrui alle richieste dei promotori.

Art. 73 (Effetti del referendum).

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art.74 (Referendum parziale)

Il Consiglio Comunale può promuovere referendum parziali, limitati cioè ad una parte della popolazione particolarmente interessata all'oggetto del quesito in relazione a vincoli territoriali (abitanti di una frazione o di una contrada, ecc.), oppure ad una specifica condizione personale (es. anziani, giovani, disoccupati, ecc.).

Capo IV DIFENSORE CIVICO

Art. 75 (Ruolo)

Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 76 (Nomina).

Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta Comunale. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 77 (Giuramento).

Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al sindaco, pronunciando la seguente formula: 'Giuro di bene e fedelmente adempiere le mie funzioni nel rispetto delle leggi e nell'interesse dei cittadini'.

Art. 78 (Incompatibilità, decadenza, revoca).

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa. Non può essere nominato:

- a) chi si trova in condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della Comunità Montana e dell'Azienda Sanitaria Locale;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti con l'Amministrazione Comunale o che, comunque, ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività lavorativa, dipendente, pubblica o con l'amministrazione Comunale; privata, costituente oggetto di apporti giuridici;
- f) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al terzo grado che siano amministratori, segretario comunale o dipendenti del Comune.

Il difensore civico decade dall'ufficio per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta del sindaco o di uno o più consiglieri. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei consiglieri ed a scrutinio segreto, per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

Art. 79 (Mezzi e prerogative)

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dotati di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio.

Il difensore civico può intervenire, di propria iniziativa o a richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'amministrazione Comunale, le istituzioni, le aziende speciali, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine può sentire il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili rassegna per iscritto il proprio parere a chi ha richiesto il suo intervento.

Sollecita gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti.

Segnala agli organi sovraordinati gli abusi, le disfunzioni ed i ritardi riscontrati.

Invita l'amministrazione a riesaminare, modificare o revocare gli atti emanati, ove riscontri irregolarità o vizi procedurali, al fine di consentire l'attivazione di autotutela e risolvere in sede stragiudiziale possibili liti.

L'attività del difensore civico sarà prevista da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 80 (Rapporti con il Consiglio Comunale).

Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.

La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale e resa pubblica.

In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore, può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 81 (Indennità di funzione)

Al difensore civico viene corrisposta un'indennità di funzione, non inferiore a quella prevista per gli assessori comunali, ed il rimborso delle spese sostenute.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82 (Statuto).

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto è approvato con delibera del Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La delibera deve ottenere il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non dovesse essere raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute e lo Statuto viene approvato quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Tale procedura deve essere adottata anche per le modifiche statutarie, nonché per l'abrogazione e la completa sostituzione dello Statuto.

E' ammessa l'iniziativa di almeno un terzo del corpo elettorale per proporre modifiche allo Statuto. Le proposte devono essere presentate al sindaco e deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi dei commi precedenti.

La votazione sullo Statuto va fatta nel suo complesso, per non compromettere l'inorganicità e la completezza.

La delibera contenente lo Statuto, una volta approvata dal Consiglio, deve essere inoltrata al Comitato Regionale di Controllo, il quale effettua un controllo di sola legittimità.

Dopo l'espletamento del controllo, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione, e affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi, e inviato al Ministero dell' interno perché venga inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 83 (Regolamento)

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi del art. 70 del presente Statuto. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera, e, per la durata di quindici giorni, dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere sottoposti ad altre forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

Art. 84 (Norme transitorie).

Fino all'adozione dei predetti regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari vigenti compatibili con la legge e con lo Statuto.